

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 66 del 30.7.1993,
in atti al CO.RE.CO. al n. 6503 del 11.8.1993)

Capo I Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/1991.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 25.

Art. 3 Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.

2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 25, purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della legge n. 1/1990.

4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:

- la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
- il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
- la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
- il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della legge n. 443/1984.

5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della legge n. 1/1990.

Articolo 4 **Tipologia delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

A) Barbiere: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona

maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.

B) Parrucchiere per uomo e donna: trattasi di attività, esercitabile

indifferentemente su uomo o donna, comprendente:

- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

C) Estetista: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Articolo 5 **Attività svolte presso l'abitazione**

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 6 **Attività didattiche**

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.

2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:

- A) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - B) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
 - C) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - D) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - E) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

Articolo 7

Compiti della commissione consultiva comunale

1. La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- A) domande di nuove autorizzazioni;
- B) domande di trasferimento dei laboratori;
- C) richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
- D) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;
- E) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 9 della L.R. n. 29/1991;
- F) domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.

2. La commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.

3. Il presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.

5. Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima seduta successiva al rilascio.

Art. 8

Funzionamento della commissione consultiva comunale

1. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione. In caso di sostituzione del rappresentante della categoria degli estetisti la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

4. L'avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è inviato dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata o notifica a ciascun componente la commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

Capo II

Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

Art. 9

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- B) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto A) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
- C) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) documentazione relativa a:

- 1) requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
- 2) requisiti professionali di cui alla legge n. 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o a ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Aia ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;

B) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;

C) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della

società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro;

D) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma di cui al presente articolo);

E) certificazione di cui alla legge n. 55/1990 (antimafia);

F) copia autenticata del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'albo delle imprese artigiane;

G) certificato di idoneità sanitaria dei locali.

Articolo 10

Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione

1. Il Sindaco comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.

2. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:

- a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
- b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.

4. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:

A) Commissione provinciale per l'artigianato;

B) Camera di Commercio;

C) Ufficio tributi del comune;

D) Settore Igiene pubblica dell'Ulss;

E) Ufficio urbanistico del comune.

Articolo 11

Norme sull'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 12

Inizio dell'attività

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.

Articolo 13 Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco per le verifiche di legge.

2. Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieta l'attuazione.

3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Articolo 14 Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a tre deve essere comunicata al Sindaco.

2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previo parere della commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/1991, nei seguenti casi:

A) per gravi indisponibilità fisiche;

B) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

C) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'Ulss competente.

Articolo 15 Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione e chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del comune.

4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

Articolo 16 Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.

2. In caso di forza maggiore, il Sindaco, sentita la commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

Articolo 17

Ricorsi

1. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al Tar entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di pena conoscenza della stessa.

Capo III

Norme igienico-sanitarie

Articolo 18

Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore igiene pubblica dell'Urss territorialmente competente.

Articolo 19

Requisiti dei locali

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:
 - a) avere tutti l'altezza minima di metri 2,70;
 - b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
 - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
 - e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - f) essere forniti di acqua corrente;
 - g) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale anti-bagno;
 - h) esser dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

Articolo 20

Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
2. E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Articolo 21

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e dei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impegno delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Articolo 22

Controlli sanitari del personale

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'Ulss.
2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

Capo IV

Orari e tariffe

Articolo 23

Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Articolo 24

Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Articolo 25

Distanze minime tra esercizi

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata.
-

Superficie in mq.

----- = Distanza minima

n. residenti n. addetti

----- : -----

n.residenti per addetto n. esercizi in attività

2. Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area comprendente tutto il territorio del Comune di Campo San Martino pari a mq. 13.130.000 detratte le superfici occupate da:

- spazi pubblici a parco, gioco, sport e parcheggio
- cimiteri
- impianti produttivi ed altre attrezzature a tipologia industriale
- terreni messi a coltura;
- lotti incolti, boschi, cave, fiumi, rogge e fossati; la superficie residua da prendere in considerazione viene quantificata in mq. 1.313.000 (un decimo di quella totale complessiva).

3. Ai fini del calcolo della distanza minima il territorio comunale è diviso in due zone omogenee come individuate nel vigente Piano Regolatore Generale:

- zona residenziale, produttiva o commerciale
- zona agricola

viene inoltre individuata una sottozona ad alta intensità abitativa all'interno della zona residenziale, costituita dalle seguenti Vie del Comune ubicate nei centri urbani del Capoluogo e delle frazioni:

Campo San Martino - Capoluogo

- P.zza Guglielmo Marconi
 - Via Roma
 - Via Martiri della Libertà
 - Via Capitelbello - da P.zza Guglielmo Marconi fino al cimitero
 - Via Ernesto Breda
 - Via Antonio Vivaldi
- Marsango
- P.zza Giovanni XXIII
 - P.zza Giacomo Facco
 - Via L. da Vinci - da P.zza Giovanni XXIII fino al ponte sulla roggia Riale
 - Via Venezia - numeri civici dispari e pari da P.zza Giovanni XXIII fino all'edificio delle Officine Facco;
 - Via Busiago - fino all'imbocco con Via A. De Gasperi
 - Via Sant'Antonio
 - Via Caselle - da P.zza Giovanni XXIII fino all'incrocio con Via Mantegna

Busiago

- P.zza Dante Alighieri
- P.zza Serres Castet

In considerazione delle diverse densità abitative di ciascuna zona e della diversa capacità di attrazione dalle stesse esercitata la distanza minima risultante dalla relazione numerica soprariportata è calcolata come segue:

- zona ad alta intensità abitativa (centri urbani): distanza minima ridotta di un terzo;
- zona residenziale, produttiva o commerciale come da PRG: distanza minima per intero;
- zona agricola, come da PRG: distanza minima raddoppiata.

4. La popolazione residente viene incrementata fino al 5% per considerare l'effetto di fluttuazione prodotto dal turismo.

5. Il numero di addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

- un addetto ogni 800 residenti per l'attività di barbiere;
- un addetto ogni 550 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
- un addetto ogni 1.500 residenti per l'attività di estetista.

6. Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.

7. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade. La distanza minima dovrà essere rispettata anche tra gli esercizi della stessa tipologia ubicati ai margini di due zone in cui siano previste distanze minime diverse; nel caso specifico la distanza da prendere in considerazione sarà quella prevista per la zona nella quale è ubicato il nuovo esercizio da autorizzare.

8. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona. Per gli esercizi esistenti, già operanti alla data di approvazione del presente regolamento, potrà essere autorizzato il trasferimento, per motivate esigenze di carattere urbanistico o igienico sanitario dei locali, anche in deroga alla distanza minima come sopra determinata.

9. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

10. La distanza minima per ciascun tipo di attività è determinata dall'ufficio comunale preposto entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e al numero di addetti in attività alla stessa data. Il numero degli addetti dovrà essere comunicato dagli esercenti in sede di vidimazione annuale delle autorizzazioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Le nuove distanze sono applicate alle domande presentate dopo il 31 marzo. Alle domande presentate entro tale data si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

Capo V Controlli e sanzioni

Articolo 26 Controlli

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 27 Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 28 Attività abusive

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Capo VI

Norme transitorie e finali

Articolo 29

Conversione delle vecchie autorizzazioni

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, a condizione che: a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere così come individuate dall'art. 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento; b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 19 e 20 del presente regolamento.
3. Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 19 lettera g) e dall'art. 25 del presente regolamento. La deroga alle disposizioni dell'art. 19 lettera g) non è consentita in caso di successivo subingresso.
4. L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 7 della L.R. N. 29/1991 e previo parere della C.P.A. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 29/1991.

Articolo 30

Abrogazione di norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 26 novembre 1971 e successive modifiche ed integrazioni.